



Comune di Tavagnacco

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI
(Art. 12 – Legge 7 agosto 1990, n. 241)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 3.11.2004

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Domenico DEGANO)**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1 Il Presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 – Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità, per:
 - a) la concessione di contributi;
 - b) la concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali.

Art. 2 Definizione

1. Ai soli fini del presente Regolamento e tenuto conto delle finalità di cui all'art.4 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del C.C. 19/2000:
 - a) **per "concessione di contributi"**: si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi sociali, assistenziali, culturali, di ricerca, aventi interesse per la comunità locale, ovvero finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, assistenziali nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, culturali e sportivi promossi dai soggetti richiedenti;
 - b) **per "concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali "**: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente e degli eventuali servizi connessi. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 Commissione consultiva e di controllo

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una "Commissione consiliare, con compiti di indirizzo e di proposta per l'assegnazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti di Bilancio; per fornire pareri preventivi sugli atti di indirizzo della Giunta comunale, inoltre svolge attività di controllo, almeno trimestrale, sui contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

CAPO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art.4

Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente Capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a)
 - a) le persone fisiche: secondo i criteri e finalità previste dal regolamento dell'amito socio-asistenziale n. 4.5 dell'Udinese;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) e associazioni con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. 460/97 e alla L.383/2000, i gruppi ed i comitati costituiti a norma del C.C. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata dall'autorità comunale.

Art. 5

Scopo dei "contributi"

- 1 La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 2 Gli interventi di cui al presente Capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o Privati.
- 3 Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino e/o coinvolgono direttamente la popolazione residente nel Comune.

Art. 6

Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui ai presente Capo possono avere carattere:
 - a) continuativo: in caso di interventi che siano oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti più esercizi finanziari.
 - b) straordinario: in caso di intervento "una tantum".

Art. 7

Procedura per l'assegnazione dei contributi e autocertificazione.

1. I contributi potranno essere assegnati solo a seguito di apposita domanda motivata e documentata presentata al protocollo comunale. La domanda, qualora riguardi il sostegno dell'attività istituzionale, dovrà essere presentata preferibilmente entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo, compatibilmente con i tempi di predisposizione del bilancio dell'Ente. Qualora la domanda riguardi le singole iniziative l'istanza andrà presentata, salvo casi imprevedibili o eccezionali, prima della realizzazione dell'iniziativa stessa. Il contributo potrà essere concesso solo in caso di copertura finanziaria.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
 - il bilancio economico preventivo dell'iniziativa con evidenziato il disavanzo presunto;
 - la firma del legale rappresentante;
 - l'indicazione del codice fiscale dell'Ente beneficiario;
 - la dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo richiesti e/o concessi per la manifestazione o l'attività oggetto della domanda, compresi i contributi in denaro, di altri enti pubblici (quali Stato, Regione, Provincia, etc.) e/o di istituzioni pubbliche o private;
 - l'indicazione della sovvenzione richiesta all'Ente.
- 3 Le persone giuridiche, inoltre, dovranno allegare, alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, relativa al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; Le associazioni lo Statuto, così come richiesto dall'art 4 lett.c) del presente Regolamento qualora non sia già stato depositato
 - 4 L'assegnazione degli interventi sarà fatta sentita la Commissione di cui all'art. 3 con deliberazione della Giunta comunale.
 - 5 Nella stessa deliberazione dovranno essere motivati adeguatamente gli elementi sostanziali che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 Erogazione dei contributi

1. Tutti i contributi saranno liquidati successivamente allo svolgimento dell'iniziativa, in esecuzione di apposito atto del responsabile del servizio di volta in volta interessato, secondo le indicazioni formulate dalla Giunta, previo esame del rendiconto economico dell'iniziativa e di eventuali ulteriori documentazioni utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato o delle ulteriori condizioni risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
2. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
3. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, la giunta potrà revocare la propria precedente deliberazione di concessione.
- 4 La Giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sul contributo, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa oppure individuare, tramite apposite convenzioni, specifiche modalità di erogazione delle contribuzioni anche in forma anticipata, fermo restando l'obbligo della rendicontazione finale.

CAPO III
CONCESSIONE D'USO DI BENI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI

Art. 9

Soggetti beneficiari della "Concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali"

1. Possono essere beneficiari di beni pubblici e servizi comunali di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche: secondo i criteri e finalità previste dal regolamento dell'amito socio-asistenziale n. 4.5 dell'Udinese;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. 460/97 e alla L.383/2000, i gruppi ed i comitati costituiti a norma del C.C. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata dall'autorità comunale le cui attività oggetto della sovvenzione abbiano per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.

Art. 10

Scopo della "Concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali"

1. Le concessioni di cui al presente capo sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato e/o di un interesse pubblico.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati purché non definiti nel bilancio di previsione.

Art. 11

Natura delle concessioni di cui al presente capo.

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1 la concessione di alloggi ai fini della custodia di immobili di proprietà comunale;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, manifestazioni ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - a.4 concessione di uso di mezzi (con autista) o materiale di proprietà comunale per l'impiego o il trasporto di materiale finalizzato alla realizzazione di eventi di pubblico interesse;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione eventuali specifici regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali o nell'atto giuntale di concessione dei vantaggi economici.

Art. 12

Procedure per ottenere il “godimento di un bene comunale”.

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - dei motivi della richiesta;
 - dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.
 - lo scopo perseguito dell'associazione, comitato o gruppo al fine di rendere evidente l'eventuale pubblico interesse.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta municipale previo parere della Commissione di cui all'art. 3 e dovrà risultare da regolare contratto o convenzione nel quale vanno esplicitati i motivi di una eventuale revoca.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi sostanziali che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
4. Per l'uso occasionale e/o eccezionale del bene non è richiesto il contratto e il preventivo parere della commissione.

Art. 13

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli atti relativi alla approvazione delle tariffe o nell'atto giuntale di autorizzazione alla fruizione agevolata, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 14

Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal presente prospetto:

INTERVENTI	GIORNI PER LA DEFINIZIONE
1 Concessione di contributi di cui al capo II	45
2 Concessione di beni o Servizi di cui al capo III	30

I termini relativi ai procedimenti individuati al punto 1 del presente articolo decorrono dall'esecutività del bilancio per l'anno di riferimento.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 15

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 16

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Segreteria.
2. Gli uffici provvederanno a divulgare il presente Regolamento mediante idonei mezzi di comunicazione.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione consiliare di approvazione sarà divenuta esecutiva.
2. Restano salve fino alle scadenze già individuate le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti le norme previste nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 20.11.1998.